

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 57 del 25/03/2010 - rif. PREC 89/09/S**

Parere di Precontenzioso n. 57 del 25/03/2010 - rif. PREC 89/09/S d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

In materia di affidamenti di contratti di servizi e forniture, l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 37, co. 4 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è applicabile alla sola ipotesi di raggruppamenti "verticali" o "misti", vale a dire con scorporo di singole parti per le quali rispondono in solido solo l'impresa esecutrice e quella mandataria, rendendosi in tal caso necessario specificare i diversi servizi destinati a essere svolti da ciascuna impresa. Viceversa, la suddetta disposizione non trova margini di applicazione nel caso di riunioni "orizzontali", laddove tutti gli operatori economici eseguono il tutto e, quindi, il medesimo tipo di prestazione, e tutte le imprese sono responsabili dell'intero in solido.